

REPERTORIO N. 6410

RACCOLTA N. 4484

**VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2020 (duemilaventini), il giorno 26 (ventisei) del mese di agosto, alle ore dieci e minuti sei.

In Genova, Viale delle Brigate Partigiane 18 (diciotto). Innanzi a me **ALESSANDRO MARI**, Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari,

si è riunita  
l'assemblea della Spettabile  
**"EDILIZIACROBATICA S.P.A."**

con sede legale in Milano Via Turati 29, capitale sociale Euro 792.423,70 (settecentonovantaduemilaquattrocentoventitré virgola settanta), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 01438360990, iscritta al REA di Milano al n. MI - 1785877,

**per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:**

**PARTE STRAORDINARIA**

- 1) approvazione della fusione e, per essa, del progetto di fusione per incorporazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2501 e seguenti del Codice Civile, delle società Edac Biella S.r.l., Edac Roma Nord Ovest S.r.l., Edac Sicilia S.r.l., Edac Versilia S.r.l. in liquidazione ed infine GrandaEdac S.r.l. in liquidazione nella società EdiliziAcrobatica S.p.A. e dei relativi allegati; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) modifica del testo di Statuto sociale di "EdiliziAcrobatica S.p.A."; delibere inerenti e conseguenti;

**Presidenza dell'Assemblea**

Ha assunto la presidenza dell'Assemblea, per unanime designazione degli intervenuti, ai sensi di legge e del vigente Statuto sociale, il Consigliere di Amministrazione **RICCARDO IOVINO**, nato a Genova il 6 gennaio 1965, domiciliato presso la sopra indicata sede sociale, il quale, assunta la presidenza ai sensi di legge e di statuto, mi ha designato segretario, relativamente alla parte straordinaria, per la redazione del verbale dell'assemblea tenutasi in audio-videoconferenza, alla mia costante presenza, in data odierna, anche ai sensi dell'articolo 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Il presente verbale viene da me Notaio redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 2375 c.c..


Io Notaio do atto che in questo giorno, luogo ed ora, si è riunita in prima convocazione l'assemblea della

Registrato alla  
Agenzia delle Entrate  
Ufficio di GENOVA 1

11 settembre 2020  
al n. 25806/11  
Esatti Euro 356100

Iscritto nel  
Registro delle Imprese di:

MILANO  
11 settembre 2020  
prot. n. 365088



Iscritto nel  
Registro delle Imprese di:

MILANO  
11 settembre 2020  
Prot. n. 365212

predetta società, per discutere e deliberare sul predetto ordine del giorno.

#### **Constatazione regolare costituzione dell'Assemblea**

Il Presidente, verifica e dà atto che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata in questo giorno, luogo e ora, come da avviso recante tutte le indicazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari ed in conformità alle stesse e precisamente mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito sociale [www.ediliziacrobatica.com](http://www.ediliziacrobatica.com) nella apposita sezione "Investor Relations", in data 11 agosto 2020;

- sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti AIM Italia, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede amministrativa della società e il sito internet della Società, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;

- il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 792.423,70 (settecentonovantaduemilaquattrocentotrenté virgola settanta), suddiviso in numero 7.924.237 (settemilioninovecentoventiquattromiladuecentotrentasette) azioni ordinarie, senza espressione del valore nominale;

- la società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D.lgs 58/1998 e s.m.i. (TUF) né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto:

\* le azioni della società sono negoziate in AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a. dotato di specifica disciplina (il Regolamento Emittenti AIM);

\* la società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall'Articolo 2 bis della delibera Consob n. 14372/2003 e s.m.i.;

- la Società non detiene azioni proprie;

- che la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'articolo 2341 bis del codice civile.

Il Presidente ricorda ai presenti che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia.

Il Presidente dà quindi atto che:

- del Consiglio di Amministrazione risultano collegati in audio-video conferenza il Presidente Simonetta Simoni ed i Consiglieri Anna Marras, Riccardo Iovino e Paolo Ravà ed è presente di persona il Consigliere Simone



Muzio;

- del Collegio Sindacale risultano collegati in audio-video conferenza il Presidente Dott.ssa Alda Bertelli ed il Sindaco Effettivo Dott. Giorgio Frediani, mentre è presente di persona il Sindaco Effettivo Rag. Francesco Cinaglia;

- che si è proceduto a verificare che tutti gli intervenuti sono in grado di partecipare in tempo reale alla discussione e sono altresì in grado di ricevere e trasmettere documenti, avendo dato a tale proposito tutti gli intervenuti esplicita conferma in tal senso;

- sono state eseguite a norma di legge e di statuto e nei termini previsti, le comunicazioni utili ai sensi del vigente Statuto sociale, a legittimare l'intervento in Assemblea da parte degli Azionisti presenti o rappresentati;

- che sono intervenuti:

\* ARIM HOLDING - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede in Firenze Via Pier Capponi 89, codice fiscale 06817050484, titolare di numero azioni 6.041.175 ordinarie, di cui 5.531.175 in piena proprietà e 510.000 azioni in nuda proprietà, rappresentata dal proprio Amministratore Unico Riccardo Iovino predetto, collegato in audio video-conferenza ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto Sociale;

\* Simonetta Simoni, nata a Torino il 28 febbraio 1930, usufruttuaria con diritto di voto delle numero 510.000 azioni detenute in nuda proprietà dal predetto socio ARIM HOLDING S.R.L., collegata in audio-video conferenza ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto Sociale;

\* Riccardo Iovino, sopra generalizzato, titolare di numero 37.842 azioni ordinarie in piena proprietà;

\* EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., titolare di numero 62.886 azioni ordinarie in piena proprietà, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 24 agosto 2020 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;

- che sono pertanto presenti, in proprio o per delega, numero 6.141.903 azioni ordinarie pari al 77,507% (settantasette virgola cinquecentosette per cento) del capitale sociale.

Il Presidente dichiara pertanto la Assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, come sopra indicati.

Il Presidente comunica che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea.

Il Presidente quindi informa che oltre all'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega all'Assemblea, con l'indicazione del relativo numero delle a-

zioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società, saranno indicati nel verbale dell'Assemblea e/o in allegato allo stesso, i nominativi dei soggetti che abbiano espresso voto contrario, si siano astenuti o si siano allontanati prima di una votazione, con indicazione del relativo numero di azioni rappresentate in proprio o per delega.

Il Presidente a questo punto precisa che, nel corso della Assemblea, comunicherà ai presenti, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle presenze.

Il Presidente inoltre informa che la sintesi degli interventi degli aventi diritto al voto presenti all'odierna Assemblea con l'indicazione nominativa degli stessi, le risposte fornite e le eventuali repliche, saranno contenute nel verbale della presente Assemblea.

Il Presidente richiede formalmente che i partecipanti all'odierna Assemblea dichiarino l'eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, o dell'esistenza di patti parasociali, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto Sociale, non conosciute dal Presidente e dal Collegio Sindacale.

Il Presidente quindi informa i presenti che dopo la presentazione degli argomenti all'ordine del giorno verrà data la parola agli Azionisti che vorranno intervenire; in merito propone di effettuare prima tutti gli interventi e raccogliere tutte le eventuali domande che verranno formulate, per poi provvedere alle relative risposte e che, su richiesta, sarà possibile una breve replica.

#### **Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.**

Prende la parola il Presidente il quale ricorda che l'organo amministrativo ha predisposto una "Relazione illustrativa" sugli argomenti all'ordine del giorno che, previa vidimazione ai sensi di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, omessane lettura, per essere il documento già noto agli interessati.

**Passando alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno** comunica all'Assemblea:

- che l'Organo Amministrativo, per ragioni di razionalizzazione e semplificazione del gruppo, al fine di un risparmio dei costi generali ed amministrativi connessi a strutture societarie non più necessarie per lo svolgimento dell'attività, ai sensi dell'articolo 2501 *ter* c.c., ha sottoscritto il progetto di fusione per incorporazione delle società

- "EDAC BIELLA S.R.L."

- "EDAC ROMA NORD OVEST S.R.L."

- "EDAC SICILIA S.R.L."



- "EDAC VERSILIA S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE"  
- "GRANDADEAC S.R.L. IN LIQUIDAZIONE",  
nella "EDILIZIACROBATICA S.P.A.", da eseguirsi senza alcun concambio e mediante annullamento del capitale sociale di ciascuna delle società incorporate, con precisazione che:  
\* il capitale sociale delle società "GRANDADEAC S.R.L. IN LIQUIDAZIONE", "EDAC SICILIA S.R.L.", "EDAC BIELLA S.R.L.", "EDAC ROMA NORD OVEST S.R.L." è interamente posseduto dalla incorporante;  
\* il capitale sociale della "EDAC VERSILIA S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE", è attualmente spettante al signor Muzio Simone (per la quota di nominali Euro 2.500 pari al 5% del capitale), Raffaele Pancani (per la quota di nominali Euro 2.500 pari al 5% del capitale) Vincenzo Polimeni (per quota di nominali 2.500 pari al 5% del capitale) ed in parte alla EDILIZIACROBATICA S.P.A. (per la restante quota di nominali Euro 42.500 pari all'85% del capitale), che completerà l'acquisto delle restanti quote, divenendo così unico socio, entro la stipula dell'atto di fusione;  
- che il progetto di fusione, con riferimento alla società incorporante, è stato iscritto in data 25 maggio 2020, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano;  
- che il progetto di fusione, con riferimento alle società incorporate, è stato iscritto:  
per "EDAC SICILIA S.R.L." in data 23 aprile 2020,  
per "GRANDAEDAC S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE" in data 6 maggio 2020;  
per "EDAC VERSILIA S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE" in data 23 aprile 2020;  
per "EDAC ROMA NORD OVEST S.R.L." in data 6 maggio 2020;  
per "EDAC BIELLA S.R.L." in data 30 aprile 2020,  
sempre presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano;  
- che, in relazione a quanto disposto dall'articolo 2501 comma II c.c., nessuna delle società che partecipano alla fusione si trova in stato di liquidazione, ad eccezione delle Spettabili "GRANDAEDAC S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE" e "EDAC VERSILIA S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE";  
- che, ai sensi dell'articolo 2505 c.c., alla fusione per incorporazione di una società interamente posseduta dalla incorporante, non si applicano le disposizioni dell'articolo 2501 *ter* comma I numeri 3), 4) e 5) c.c. e degli articoli 2501 *quinquies* c.c. (relazione dell'organo amministrativo) e 2501 *sexies* c.c. (relazione degli esperti);  
- che l'esenzione *ex lege* dalla redazione della situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-*quater* c.c., e-

spressamente prevista in caso di "incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote" secondo quanto disposto dall'art. 2505-bis, comma 1, c.c., come modificato dal d.lgs. 123/2012, si applica anche al caso di incorporazione di società possedute al cento per cento e alle altre fattispecie di fusione e scissione riconducibili all'art. 2505 c.c., pur in mancanza di una espressa previsione in tal senso;

- che la fusione avviene comunque sulla base del bilancio di esercizio delle società partecipanti al 31 dicembre 2019 (duemiladiciannove), come consentito dall'articolo 2501 quater comma II del codice civile;
- che, a seguito della fusione, lo Statuto della società incorporante non subirà alcuna modificazione, dal momento che le modifiche inerenti l'oggetto sociale e la possibilità di nominare amministratore una persona giuridica costituiscono modifiche non connesse alla fusione e come tale aventi autonoma efficacia;
- che non sussistono categorie di quote o soci con trattamento particolare o privilegiato;
- che non sussistono vantaggi o benefici particolari a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla fusione;
- che con delibera dell'assemblea straordinaria in data 26 luglio 2018 la società, fra l'altro, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi 3.800.000,00 (tremilionioottocentomila virgola zero zero) mediante emissione di massime n. 651.750 (seicentocinquantunomilasettecentocinquanta) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, a godimento regolare da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei warrant, la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 ottobre 2021 (con precisazione che la sottoscrizione delle azioni ordinarie di compendio da parte di ciascun titolare dei warrant potrà avvenire nel periodo compreso tra il primo ed il trenta ottobre 2021 (duemilaventuno), inclusi, fatti salvi i Periodi Ristretti come definiti nel Regolamento Warrant;
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 21 settembre 2017, come da verbale a rogito Notaio Andrea Guglielmoni di Rapallo in pari data Rep. n. 16.510/7.262, registrato a Genova il 29 settembre 2017, la società ha emesso due prestiti obbligazionari non convertibili, il primo denominato "EdiliziAcrobatica S.p.a. 4% 2017-2023" per un importo nominale complessivo di Euro 3.000.000 (detto anche "prestito A") ed il secondo denominato "EdiliziAcrobatica S.p.a. 5%



2017-2023", per un importo nominale complessivo di Euro 2.000.000 (detto anche "prestito B") e che con delibere delle rispettive assemblee degli obbligazionisti in data odierna, di cui ai verbali a mio rogito in pari data 26 agosto 2020, in corso di registrazione perché nei termini, è stato deliberato il consenso preventivo all'esecuzione del progetto di fusione de quo;

- che con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 16 luglio 2020, come da verbale a mio rogito in pari data Rep. n. 6.310/4.411, registrato a Genova il 21 luglio 2020 al n. 21.254 serie 1T, la società ha emesso un prestito obbligazionario non convertibile per Euro 10.000.000 (diecimilioni).

Il Presidente dà quindi lettura del testo del progetto di fusione come predisposto dall'Organo Amministrativo.

Dopo breve discussione, l'Assemblea degli Azionisti di "EdiliziAcrobatica S.p.a.", riunita in sede straordinaria, esaminato, discusso e preso atto:

- del Progetto di Fusione redatto ai sensi dell'articolo 2501 ter c.c.;

- della situazione patrimoniale di Fusione costituita dal bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 2501 quater c.c.

con votazione assunta mediante espressione verbale del  
consenso,  
all'unanimità

DELIBERA

= I =

di approvare il progetto di fusione per l'incorporazione

nella

**EDILIZIACROBATICA S.P.A.**

delle società

- "EDAC BIELLA S.R.L."

- "EDAC ROMA NORD OVEST S.R.L."

- "EDAC SICILIA S.R.L."

- "EDAC VERSILIA S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE"

- "GRANDEAC S.R.L. IN LIQUIDAZIONE",

secondo le modalità tutte indicate nel progetto di fusione stesso, e così tra l'altro mediante annullamento, senza concambio, dell'intero capitale sociale delle incorporate e, dunque, senza aumento del capitale sociale della incorporante, poiché quest'ultima possederà direttamente ed interamente, al momento della stipula dell'atto di fusione, l'intero capitale sociale di tutte le società incorporate; il tutto dato altresì atto che lo Statuto della incorporante non subirà modifiche in conseguenza della fusione (precisandosi che le modifiche dello statuto poste all'ordine del giorno non conseguono alla efficacia della fusione ma hanno efficacia

in forza della odierna delibera);

= II =

di stabilire che, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, cod. civ., gli effetti civilistici della Fusione decorreranno dal giorno in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese ovvero nella diversa data successiva che sarà indicata nell'atto di fusione stesso; ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 3, cod. civ., le operazioni delle società partecipanti alla fusione saranno imputate al bilancio della nuova società a far tempo dal 1° gennaio dell'anno in cui la Fusione avrà efficacia; gli effetti fiscali della Fusione di cui all'art. 172, comma 9, D.P.R. n. 917 del 1986 decorreranno da quest'ultima data;

= III =

di dare mandato ai legali rappresentanti pro tempore per eseguire le delibere di cui sopra ed in particolare per:

- a) stipulare, anche a mezzo di speciali procuratori, con l'espressa facoltà di cui all'articolo 1395 c.c., l'atto di fusione, con facoltà pure di stabilirne la data di efficacia ai sensi dell'articolo 2504 bis c.c., II comma, data che potrà anche essere successiva all'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 c.c., fissando ogni clausola e modalità nel rispetto del progetto di fusione; sottoscrivere eventuali atti modificativi od integrativi, acconsentire all'aggiornamento a favore dell'incorporante dell'intestazione di ogni attività, ivi compresi eventuali beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, titoli pubblici e privati, diritti, cauzioni e crediti verso lo Stato ed altri Enti pubblici o privati, richiedendo e ricevendo dichiarazioni di qualsiasi genere con esonero per i competenti uffici da ogni eventuale responsabilità al riguardo;
- b) provvedere in genere a tutto quanto richiesto o necessario ed utile per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra anche a mezzo dei procuratori dai medesimi designati;
- c) adempiere ad ogni facoltà richiesta affinché le adottate deliberazioni vengano iscritte nel Registro delle Imprese con facoltà di introdurre le eventuali varianti che fossero allo scopo necessarie ed opportune.

**Passando alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno** il Presidente sottolinea che si rende inoltre opportuno modificare con effetto immediato, senza attendere il perfezionamento del procedimento di fusione, lo statuto sociale e, precisamente:

\* modificare l'articolo 2 (due) inerente l'oggetto sociale;



\* modificare l'articolo 15 (quindici) dello statuto sociale, inerendo la possibilità di nominare alla carica di amministratore una o più persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche ("amministratore persona giuridica"), salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società.

Dopo breve discussione, l'Assemblea degli Azionisti di EdiliziAcrobatica S.p.a., riunita in sede straordinaria, esaminato, discusso e preso atto:

- dell'illustrazione del Presidente;
- della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno,  
con votazione assunta mediante espressione verbale del

consenso  
all'unanimità

**DELIBERA**

= I =

di modificare, ampliandolo, conformemente a quanto indicato nella relazione del Consiglio di Amministrazione l'attuale oggetto sociale, mediante l'inserimento (i) delle attività di pulizia di interni ed esterni, di sanificazione e disinfezione, di giardinaggio e derattizzazione, nonché (ii) delle attività di commercio nazionale ed internazionale, all'ingrosso ed al dettaglio, anche via internet, di dispositivi per la protezione individuale e di prodotti per la tutela e l'igiene della persona e dei luoghi pubblici e privati, nonché l'attività di fornitura, installazione e posa in opera dei medesimi dispositivi e prodotti, modificando conseguentemente l'articolo 2 (due) dello Statuto nel seguente nuovo testo:

**"ARTICOLO 2 - OGGETTO SOCIALE -**

1. La Società ha per oggetto:

- l'esecuzione di lavori edili di costruzione, ristrutturazione, risanamento di immobili civili, industriali, commerciali e rurali, ivi compresi i servizi di pulizia effettuati all'interno di immobili di ogni tipo, la pulizia esterna di edifici, la pulizia specializzata per edifici o altro, le attività di disinfezione e di disinfestazione interna ed esterna di edifici, derattizzazione, giardinaggio, gli scavi e i lavori stradali, costruzione con prefabbricati leggeri e pesanti, con materiali refrattari e isolanti, rivestimenti, impianti elettrici (ivi incluso i ponti radio), impianti idraulici, di condizionamento e riscaldamento, installazione di arredi fissi e mobili, anche con utilizzo di personale che raggiunge i punti di intervento in assenza di tradizionali ponteggi;

- la realizzazione delle suddette attività con l'ausi-

- lio di tecniche di sicurezza su corda;
- la consulenza ed assistenza tecnica nei settori di attività sopra elencati;
  - la stipulazione di contratti di affiliazione commerciale, franchising, in qualità di franchisor, per le attività sopra indicate;
  - l'attività di commercio nazionale ed internazionale, all'ingrosso ed al dettaglio, anche via internet, di dispositivi per la protezione individuale e di prodotti per la tutela e l'igiene della persona e dei luoghi pubblici e privati, nonché l'attività di fornitura, installazione e posa in opera dei medesimi dispositivi e prodotti;
  - la formazione professionale del personale da adibire alle attività suddette;
  - la fornitura ai propri affiliati, nell'ambito dell'affiliazione, ed alle società controllate e collegate, anche a mezzo di terzi, di:
    - a) corsi di gestione di impresa;
    - b) corsi di formazione tecnica, inclusi quelli in materia di prevenzione e di sicurezza sul lavoro;
    - c) corsi di formazione commerciale;
    - d) attività di tutoraggio per l'esecuzione dei lavori di edilizia su corda;
    - e) attività di tutoraggio per il coordinamento del reparto commerciale dell'affiliato o delle società controllate o collegate;
  - la fornitura, anche ai propri affiliati ed alle società controllate o collegate, di materiali per l'esecuzione dei lavori, e di attrezzatura per lo svolgimento di lavori edili su corda;
  - l'installazione e la gestione di siti web e l'attività di web marketing;
  - la concessione di licenze d'uso dei propri marchi e know-how;
  - la fornitura di servizi amministrativi e di servizi di elaborazione dati;
  - la concessione di licenze d'uso del proprio software gestionale, e la formazione per l'utilizzo di detto software;
  - lo svolgimento di ogni attività, anche se non espressamente menzionata, necessaria per lo sviluppo della rete di affiliazione, e per la gestione dei contratti di franchising;
  - la ricerca, lo studio e lo sviluppo, nonché la prestazione di servizi di consulenza aziendale, prevalentemente direzionale e strategica, finalizzati al miglioramento della gestione, dell'organizzazione, dei processi, dei prodotti e dei servizi aziendali;
  - la progettazione, realizzazione, produzione, commer-



cializzazione e installazione di software, soluzioni gestionali e di Information & Technology, centri di elaborazione dati, reti aziendali, banche dati, servizi di hosting;

- l'ideazione e la realizzazione, attraverso stampa o qualsiasi altro mezzo, di campagne di informazione, pubblicitarie e promozionali; la redazione, l'edizione e la distribuzione di pubblicazioni periodiche, per conto proprio e di terzi; l'ideazione, la realizzazione, la distribuzione di materiale audiovisivo per conto proprio o di terzi; l'organizzazione di convegni, seminari, corsi.

La società inoltre ha per oggetto:

- l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di beni immobili in genere, di aree rurali ed urbane, di complessi edilizi immobiliari, nonché la gestione, l'amministrazione e la progettazione dei suddetti, sia in proprio che per conto terzi.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi (purché per operazioni finalizzate allo sviluppo dell'attività sociale e assumere partecipazioni, anche di controllo, e interessenze in altre società o imprese, sia in Italia che all'estero, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente. Le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966; della legge 7 giugno 1974 n. 216; della legge 6 agosto 1981 n. 416; della legge 23 marzo 1983 n. 77; della legge 10 ottobre 1990 n. 287; della legge 2 gennaio 1991 n. 1; del Dlgs 1° settembre 1993 n. 385; dell'articolo 26 della legge 7 marzo 1996 n. 108; del Dlgs 24 febbraio 1998 n. 58, e delle successive leggi modificative delle precedenti, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi Professionali.

2. La Società potrà ricevere dai soci finanziamenti in conto capitale sociale, nonché, dai soci iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che siano titolari di partecipazioni pari almeno al 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, finanziamenti, anche improduttivi di interessi, con obbligo di rimborso (in assenza di espressa previsione essi si intendono gratuiti). La Società potrà essere finanziata dai soci, in conformità con le disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti."

= II =

di modificare l'articolo 15 (quindici) dello statuto nel seguente nuovo testo:

**"ARTICOLO 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -**

1. L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, a seconda di quanto deliberato dall'assemblea ordinaria, di cui almeno uno di essi deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 comma 3 del TUF. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e decadenza previste dalla legge.

2. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri componenti un Presidente. A parità di voti risulterà eletto Presidente l'amministratore più anziano di età. Il Consiglio può eleggere anche, ove lo ritenga opportuno, un Vice Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente sono rieleggibili. Il Consiglio nomina un segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

3. Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire, al suo interno, un Comitato Esecutivo, composto di tre membri, al quale potrà delegare parte delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega.

4. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c., salvo che siano espressamente autorizzati dall'assemblea con voto favorevole di tanti soci rappresentanti 51% (cinquantuno) per cento) del capitale sociale. Non si considera attività concorrenziale quella svolta in favore di società direttamente o indirettamente controllanti, controllate o soggette al comune controllo al quale è sottoposta la Società ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, nn. 1 e 2.

5. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare ai componenti del Consiglio di Amministrazione o al Consiglio di Amministrazione nel suo insieme (che poi provvede a suddividerlo tra gli amministratori), una indennità di fine mandato, una polizza di copertura amministrativa e altri benefits.

6. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Amministratore Delegato, consigliere Dele-



gato con deleghe specifiche, Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nel rispetto di eventuali limiti che potessero essere stabiliti dalla Assemblea dei Soci.

7. E' possibile nominare alla carica di amministratore una o più persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche ("amministratore persona giuridica"), salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società. Ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore. Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell'amministratore sono eseguite nei confronti sia dell'amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata."

= III =

di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso in via disgiunta ai Consiglieri di Amministrazione pro tempore, con firma libera e disgiunta e con facoltà di sub-delega per singoli atti o per categorie i atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, nonché di apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente accertati gli esiti delle votazioni ne proclama i risultati, dichiara sciolta l'assemblea alle ore dieci e minuti trentanove e chiede a me Notaio di allegare al presente verbale il nuovo testo dello statuto sociale recante le modifiche testè adottate; quale Statuto, previa vidimazione ai sensi di legge, si allega al presente verbale sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale.

Richiesto io Notaio ho redatto e ricevuto questo atto da me letto all'assemblea.

Occupava ventisette facciate e parte della ventottesima di sette fogli su cui è scritto da persona di mia fiducia e in parte da me Notaio.

Viene sottoscritto da me Notaio alle ore dieci e minuti cinquanta.

F.to Alessandro Mari Notaio

**ANNULLATO**



Allegato **A** all'atto n. **6110** Rep. n. **11814** Racq.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
EDILIZIACROBATICA S.P.A.

**EDILIZIACROBATICA®**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE  
DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA  
RISPETTIVAMENTE IN PRIMA CONVOCAZIONE IN DATA 26 AGOSTO 2020, E, OVE OCCORRENDO, IN  
SECONDA CONVOCAZIONE IN DATA 27 AGOSTO 2020



Signori Azionisti,

con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet di EdiliziAcrobatica S.p.A. (**Edac o la Società**), è stata convocata l'assemblea dei soci della Società in seduta ordinaria e straordinaria (**l'Assemblea**) presso la sede amministrativa della Società, in Viale Brigate Partigiane n. 18, Genova, per il giorno 26 agosto 2020 in prima convocazione e il giorno 27 agosto 2020 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

*Parte straordinaria*

- (1) *approvazione della fusione e, per essa, del progetto di fusione per incorporazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2501 e seguenti del Codice Civile, delle società Edac Biella S.r.l., Edac Roma Nord Ovest S.r.l., Edac Sicilia S.r.l., Edac Versilia S.r.l. in liquidazione ed infine GrandaEdac S.r.l. in liquidazione nella società EdiliziAcrobatica S.p.A. e dei relativi allegati; delibere inerenti e conseguenti;*
- (2) *modifica del testo di Statuto sociale di EdiliziAcrobatica S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti;*

*Parte ordinaria*

- (3) *deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2019; delibere inerenti e conseguenti;*
- (4) *presa d'atto delle dimissioni rassegnate dal consigliere Dott. Riccardo Iovino e integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società mediante la nomina di un nuovo componente e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti;*
- (5) *delibera ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile per integrare il Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.*

La presente Relazione è volta ad illustrare le motivazioni sottese alle proposte del Consiglio di Amministrazione, nonché i termini e le modalità di esecuzione delle eventuali deliberazioni assembleari.

1. **Approvazione della fusione e, per essa, del progetto di fusione per incorporazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2501 e seguenti del Codice Civile, delle società Edac Biella S.r.l., Edac Roma Nord Ovest S.r.l., Edac Sicilia S.r.l., Edac Versilia S.r.l. in liquidazione ed infine GrandaEdac S.r.l. in liquidazione nella società EdiliziAcrobatica S.p.A. e dei relativi allegati; delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per approvare, conformemente a quanto disposto dall'art. 2502 cod. civ., il progetto unitario di fusione redatto ai sensi dell'art. 2501-ter cod. civ., relativo alla fusione per incorporazione delle società Edac Biella S.r.l., Edac Roma Nord Ovest S.r.l., Edac Sicilia S.r.l., Edac Versilia S.r.l. in liquidazione ed infine GrandaEdac S.r.l. in liquidazione in EdiliziAcrobatica S.p.A. (la **Fusione**) pubblicato sul sito internet della Società [www.ediliziacrobatica.com](http://www.ediliziacrobatica.com), sezione "Investor Relations" (il **Progetto di Fusione**).



In particolare, si informano i Sig.ri Azionisti che con delibera del 27 marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il Progetto di Fusione, evidenziando in quella sede l'opportunità di procedere alla fusione delle varie società, tutte interamente detenute dalla Società ad eccezione della sola Edac Versilia S.r.l. in liquidazione, rispetto a cui la Società è ad oggi titolare di una quota pari all'85% del capitale sociale, al fine di migliorare l'efficienza operativa sia della controllante che delle controllate, ed altresì di realizzare un risparmio rilevante dei costi generali ed amministrativi connessi ad una struttura societaria non più necessaria per lo svolgimento dell'attività.

Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto ritenuto che la fusione per incorporazione nella Società delle predette società fosse, tra le possibili operazioni straordinarie da mettere in atto per raggiungere l'obiettivo poc'anzi menzionato, lo strumento maggiormente idoneo, tenuto conto della struttura delle varie società coinvolte nella riorganizzazione e del fatto che tutte svolgono la medesima attività della capogruppo.

Come anticipato, sebbene allo stato attuale il capitale sociale di Edac Versilia S.r.l. in liquidazione non sia ancora interamente posseduto dalla Società, la prospettata operazione di Fusione è comunque soggetta alla disciplina semplificata di cui all'art. 2505 cod. civ., applicabile in caso di fusione per incorporazione di società interamente possedute, sul presupposto che la Società si è impegnata a perfezionare l'acquisto delle restanti quote di capitale della controllata, divenendo quindi unico socio, entro la stipula dell'atto di fusione. Alla luce di quanto sopra, non risultano essere necessarie ai fini del perfezionamento della Fusione, né la relazione dell'organo amministrativo prevista dall'articolo 2501-*quinquies* cod. civ., né la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-*sexies* cod. civ.

Con riferimento alle società in liquidazione GrandaEdac S.r.l. ed Edac Versilia S.r.l., non avendo le stesse ancora iniziato la distribuzione dell'attivo, possono partecipare alla Fusione, come previsto dall'art. 2501 comma 2, cod. civ.. Conformemente a quanto disposto dall'art. 2501-*ter*, comma 3 cod. civ., una volta approvato dal Consiglio di Amministrazione, il Progetto di Fusione, comprensivo dei rispettivi allegati, è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano il 25 maggio 2020.

Ai fini del perfezionamento della Fusione mediante la stipula dell'atto di fusione di cui all'art. 2504 cod. civ. si rende quindi necessario che l'Assemblea degli azionisti deliberi in merito all'approvazione del Progetto di Fusione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2502 cod. civ..

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la Fusione, proponendo di assumere le seguenti deliberazioni:

*"L'Assemblea degli azionisti di EdiliziAcrobatica S.p.A., riunita in sede straordinaria, esaminato, discusso e preso atto:*

- *del Progetto di Fusione redatto ai sensi dell'art. 2501-ter cod. civ.,*
- *della situazione patrimoniale di Fusione costituita dal bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2019 ai sensi dell'art. 2501-quater cod. civ.,*
- *della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno,*

DELIBERA

1. *di approvare integralmente il Progetto di Fusione per incorporazione, come sopra allegato, nella società "EdiliziAcrobatica S.p.A." delle società "Edac Biella S.r.l.", "Edac Roma Nord Ovest*

*S.r.l.", "Edac Sicilia S.r.l.", "Edac Versilia S.r.l. in liquidazione" ed infine "GrandaEdac S.r.l. in liquidazione", secondo le modalità tutte indicate nel Progetto di Fusione stesso, e così tra l'altro mediante annullamento, senza concambio, dell'intero capitale sociale delle incorporate e, dunque, senza aumento del capitale sociale della incorporante, poiché quest'ultima possederà direttamente ed interamente, al momento della stipula dell'atto di fusione, l'intero capitale sociale di tutte le società incorporate; il tutto dato altresì atto che lo Statuto della incorporante non subirà modifiche in conseguenza della Fusione (precisandosi che la modifica dell'oggetto sociale posta all'ordine del giorno non consegue alla efficacia della Fusione ma ha efficacia in forza della odierna delibera);*

2. *ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, cod. civ., gli effetti civilistici della Fusione decorreranno dal giorno in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese ovvero nella diversa data successiva che sarà indicata nell'atto di fusione stesso; ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 3, cod. civ., le operazioni delle società partecipanti alla fusione saranno imputate al bilancio della nuova società a far tempo dal 1° gennaio dell'anno in cui la Fusione avrà efficacia; gli effetti fiscali della Fusione di cui all'art. 172, comma 9, D.P.R. n. 917 del 1986 decorreranno da quest'ultima data;*

3. *di dare mandato ai legali rappresentanti pro tempore per eseguire le delibere di cui sopra ed in particolare per:*

*a) stipulare, anche a mezzo di speciali procuratori, con l'espressa facoltà di cui all'articolo 1395 c.c., l'atto di fusione, con facoltà pure di stabilirne la data di efficacia ai sensi dell'articolo 2504 bis c.c., Il comma, data che potrà anche essere successiva all'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 c.c., fissando ogni clausola e modalità nel rispetto del progetto di fusione; sottoscrivere eventuali atti modificativi od integrativi, acconsentire all'aggiornamento a favore dell'incorporante dell'intestazione di ogni attività, ivi compresi eventuali beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, titoli pubblici e privati, diritti, cauzioni e crediti verso lo Stato ed altri Enti pubblici o privati, richiedendo e ricevendo dichiarazioni di qualsiasi genere con esonero per i competenti uffici da ogni eventuale responsabilità al riguardo;*

*b) provvedere in genere a tutto quanto richiesto o necessario ed utile per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra anche a mezzo dei procuratori dai medesimi designati;*

*c) adempiere ad ogni facoltà richiesta affinché le adottate deliberazioni vengano iscritte nel Registro delle Imprese con facoltà di introdurre le eventuali varianti che fossero allo scopo necessarie ed opportune."*

\*\*\*\*

## **2. Modifica del testo di Statuto sociale di EdiliziAcrobatica S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per approvare talune modifiche al testo di Statuto sociale della Società, come di seguito illustrato.

### **Proposte di modifica dell'articolo 2 dello Statuto sociale**

Le proposte di modifica e integrazione dell'articolo 2 sono finalizzate ad (i) adeguare e integrare formalmente l'oggetto sociale, attraverso una migliore specificazione e descrizione dell'attività di risanamento di immobili civili, industriali, commerciali e rurali condotta dalla Società (ivi incluse le

attività di pulizia di interni ed esterni, di sanificazione e disinfezione) e ad (ii) ampliare contestualmente l'oggetto sociale medesimo, mediante l'inserimento delle attività di giardinaggio, derattizzazione, nonché delle attività di commercio nazionale ed internazionale, all'ingrosso ed al dettaglio, anche via internet, la fornitura, l'installazione e la posa in opera di dispositivi per la protezione individuale, prodotti per la tutela e l'igiene della persona e dei luoghi pubblici e privati.

Prima di illustrare le modifiche che si propone di apportare al testo dell'articolo 2 dello Statuto sociale vigente, il Consiglio di Amministrazione intende rammentare agli Azionisti le motivazioni alla base delle predette proposte di modifica.

Per quanto riguarda la prima proposta di modifica, si rammenta agli Azionisti che la Società, durante il periodo di "lockdown" imposto ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri c.d. "Blocca Italia" del 22 marzo 2020, n. 76 (di seguito il **Decreto Blocca Italia**), volte a contrastare la diffusione del virus COVID-19, ha dovuto temporaneamente sospendere l'attività operativa nei cantieri del gruppo presenti in Italia, non rientrando i suoi codici Ateco tra quelli considerati strategici, essenziali e di interesse nazionale dalla normativa in questione. Tuttavia, tra le c.d. "attività essenziali" elencate dal Decreto Blocca Italia, la cui prosecuzione era comunque consentita, era compresa anche l'attività di pulizia e disinfestazione, contraddistinta dal codice Ateco 81.2, nella cui nozione rientrano, *inter alia*, anche i servizi di pulizia effettuati all'interno di immobili di ogni tipo, la pulizia esterna di edifici, la pulizia specializzata per edifici o altro, le attività di disinfezione e di disinfestazione di edifici. Tale attività era ed è tuttora compresa nell'oggetto sociale della Società, laddove è prevista, tra le varie attività, anche quella di risanamento di immobili civili, industriali, commerciali e rurali ma, in via prudenziale e cautelativa, si ritiene preferibile effettuare le suddette integrazioni formali.

Si rammenta inoltre agli Azionisti che, per poter validamente proseguire e maggiormente sviluppare tale attività di pulizia e sanificazione di immobili sia durante il periodo di "lockdown" che successivamente ad esso, la Società ha richiesto ed ottenuto il rilascio da parte della Camera di Commercio competente del codice Ateco corrispondente all'attività suindicata, conformemente a quanto richiesto dal Decreto Blocca Italia.

Si precisa che le predette proposte di modifica dell'oggetto sociale come sopra deliberate non saranno conseguenti all'efficacia della Fusione, bensì acquisiranno efficacia in forza dell'eventuale approvazione da parte degli Azionisti in sede assembleare.

Con riferimento invece alla seconda proposta di modifica dell'oggetto sociale, mediante l'inserimento delle attività di commercio nazionale ed internazionale, all'ingrosso ed al dettaglio, anche via internet, la fornitura, l'installazione e la posa in opera di dispositivi per la protezione individuale, prodotti per la tutela e l'igiene della persona e dei luoghi pubblici e privati, il Consiglio di Amministrazione rammenta agli Azionisti che tale proposta di modifica è funzionale all'attività di pulizia e sanificazione di immobili, in quanto prevedrebbe la vendita da parte della Società direttamente al consumatore finale, sia on-line sia presso i "point" distribuiti in tutta Italia, di kit di sanificazione di luoghi chiusi, contenenti prodotti e attrezzature specifiche per l'esecuzione di tali attività.

Nella tabella che segue, sono illustrate le modifiche che si propone di apportare al testo dell'articolo 2 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 2 – Oggetto sociale	Articolo 2 – Oggetto sociale
1. La Società ha per oggetto:	1. La Società ha per oggetto:



- l'esecuzione di lavori edili di costruzione, ristrutturazione, risanamento di immobili civili, industriali, commerciali e rurali, gli scavi e i lavori stradali, costruzione con prefabbricati leggeri e pesanti, con materiali refrattari e isolanti, rivestimenti, impianti elettrici (ivi incluso i ponti radio), impianti idraulici, di condizionamento e riscaldamento, installazione di arredi fissi e mobili, anche con utilizzo di personale che raggiunge i punti di intervento in assenza di tradizionali ponteggi;
- la realizzazione delle suddette attività con l'ausilio di tecniche di sicurezza su corda;
- la consulenza ed assistenza tecnica nei settori di attività sopra elencati;
- la stipulazione di contratti di affiliazione commerciale, franchising, in qualità di franchisor, per le attività sopra indicate;
- la formazione professionale del personale da adibire alle attività suddette;
- la fornitura ai propri affiliati, nell'ambito dell'affiliazione, ed alle società controllate e collegate, anche a mezzo di terzi, di:
  - a) corsi di gestione di impresa;
  - b) corsi di formazione tecnica, inclusi quelli in materia di prevenzione e di sicurezza sul lavoro;
  - c) corsi di formazione commerciale;
  - d) attività di tutoraggio per l'esecuzione dei lavori di edilizia su corda;
  - e) attività di tutoraggio per il coordinamento del reparto commerciale dell'affiliato o delle società controllate o collegate;
- la fornitura, anche ai propri affiliati ed alle società controllate o collegate, di materiali per l'esecuzione dei lavori, e di attrezzatura per lo svolgimento di lavori edili su corda;
- l'installazione e la gestione di siti web e l'attività di web marketing;
- la concessione di licenze d'uso dei propri marchi e know-how;
- la fornitura di servizi amministrativi e di servizi di elaborazione dati;
- la concessione di licenze d'uso del proprio software gestionale, e la formazione per l'utilizzo di detto software;
- lo svolgimento di ogni attività, anche se non espressamente menzionata, necessaria per lo

- l'esecuzione di lavori edili di costruzione, ristrutturazione, risanamento di immobili civili, industriali, commerciali e rurali, ivi compresi i servizi di pulizia effettuati all'interno di immobili di ogni tipo, la pulizia esterna di edifici, la pulizia specializzata per edifici o altro, le attività di disinfezione e di disinfestazione interna ed esterna di edifici, derattizzazione, giardinaggio, gli scavi e i lavori stradali, costruzione con prefabbricati leggeri e pesanti, con materiali refrattari e isolanti, rivestimenti, impianti elettrici (ivi incluso i ponti radio), impianti idraulici, di condizionamento e riscaldamento, installazione di arredi fissi e mobili, anche con utilizzo di personale che raggiunge i punti di intervento in assenza di tradizionali ponteggi;
- la realizzazione delle suddette attività con l'ausilio di tecniche di sicurezza su corda;
- la consulenza ed assistenza tecnica nei settori di attività sopra elencati;
- la stipulazione di contratti di affiliazione commerciale, franchising, in qualità di franchisor, per le attività sopra indicate;
- **l'attività di commercio nazionale ed internazionale, all'ingrosso ed al dettaglio, anche via internet, la fornitura, l'installazione e la posa in opera di dispositivi per la protezione individuale, prodotti per la tutela e l'igiene della persona e dei luoghi pubblici e privati;**
- la formazione professionale del personale da adibire alle attività suddette;
- la fornitura ai propri affiliati, nell'ambito dell'affiliazione, ed alle società controllate e collegate, anche a mezzo di terzi, di:
  - a) corsi di gestione di impresa;
  - b) corsi di formazione tecnica, inclusi quelli in materia di prevenzione e di sicurezza sul lavoro;
  - c) corsi di formazione commerciale;
  - d) attività di tutoraggio per l'esecuzione dei lavori di edilizia su corda;
  - e) attività di tutoraggio per il coordinamento del reparto commerciale dell'affiliato o delle società controllate o collegate;
- la fornitura, anche ai propri affiliati ed alle società controllate o collegate, di materiali per

- sviluppo della rete di affiliazione, e per la gestione dei contratti di franchising;
- la ricerca, lo studio e lo sviluppo, nonché la prestazione di servizi di consulenza aziendale, prevalentemente direzionale e strategica, finalizzati al miglioramento della gestione, dell'organizzazione, dei processi, dei prodotti e dei servizi aziendali;
  - la progettazione, realizzazione, produzione, commercializzazione e installazione di software, soluzioni gestionali e di Information & Technology, centri di elaborazione dati, reti aziendali, banche dati, servizi di hosting;
  - l'ideazione e la realizzazione, attraverso stampa o qualsiasi altro mezzo, di campagne di informazione, pubblicitarie e promozionali; la redazione, l'edizione e la distribuzione di pubblicazioni periodiche, per conto proprio e di terzi; l'ideazione, la realizzazione, la distribuzione di materiale audiovisivo per conto proprio o di terzi; l'organizzazione di convegni, seminari, corsi.

La società inoltre ha per oggetto:

- l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di beni immobili in genere, di aree rurali ed urbane, di complessi edilizi immobiliari, nonché la gestione, l'amministrazione e la progettazione dei suddetti, sia in proprio che per conto terzi.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi (purché per operazioni finalizzate allo sviluppo dell'attività sociale e assumere partecipazioni, anche di controllo, e interessenze in altre società o imprese, sia in Italia che all'estero, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente. Le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966; della legge 7 giugno 1974 n. 216; della legge 6 agosto 1981 n. 416; della legge 23 marzo 1983 n. 77; della legge 10 ottobre 1990 n. 287; della legge 2 gennaio 1991 n. 1; del Dlgs

- l'esecuzione dei lavori, e di attrezzatura per lo svolgimento di lavori edili su corda;
- l'installazione e la gestione di siti web e l'attività di web marketing;
  - la concessione di licenze d'uso dei propri marchi e know-how;
  - la fornitura di servizi amministrativi e di servizi di elaborazione dati;
  - la concessione di licenze d'uso del proprio software gestionale, e la formazione per l'utilizzo di detto software;
  - lo svolgimento di ogni attività, anche se non espressamente menzionata, necessaria per lo sviluppo della rete di affiliazione, e per la gestione dei contratti di franchising;
  - la ricerca, lo studio e lo sviluppo, nonché la prestazione di servizi di consulenza aziendale, prevalentemente direzionale e strategica, finalizzati al miglioramento della gestione, dell'organizzazione, dei processi, dei prodotti e dei servizi aziendali;
  - la progettazione, realizzazione, produzione, commercializzazione e installazione di software, soluzioni gestionali e di Information & Technology, centri di elaborazione dati, reti aziendali, banche dati, servizi di hosting;
  - l'ideazione e la realizzazione, attraverso stampa o qualsiasi altro mezzo, di campagne di informazione, pubblicitarie e promozionali; la redazione, l'edizione e la distribuzione di pubblicazioni periodiche, per conto proprio e di terzi; l'ideazione, la realizzazione, la distribuzione di materiale audiovisivo per conto proprio o di terzi; l'organizzazione di convegni, seminari, corsi.

La società inoltre ha per oggetto:

- l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di beni immobili in genere, di aree rurali ed urbane, di complessi edilizi immobiliari, nonché la gestione, l'amministrazione e la progettazione dei suddetti, sia in proprio che per conto terzi.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi




<p>1° settembre 1993 n. 385; dell'articolo 26 della legge 7 marzo 1996 n. 108; del Dlgs 24 febbraio 1998 n. 58, e delle successive leggi modificative delle precedenti, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi Professionali.</p> <p>2. La Società potrà ricevere dai soci finanziamenti in conto capitale sociale, nonché, dai soci iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che siano titolari di partecipazioni pari almeno al 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, finanziamenti, anche improduttivi di interessi, con obbligo di rimborso (in assenza di espressa previsione essi si intendono gratuiti). La Società potrà essere finanziata dai soci, in conformità con le disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.</p>	<p>(purché per operazioni finalizzate allo sviluppo dell'attività sociale e assumere partecipazioni, anche di controllo, e interessenze in altre società o imprese, sia in Italia che all'estero, purché tali operazioni non siano 2 svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente. Le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966; della legge 7 giugno 1974 n. 216; della legge 6 agosto 1981 n. 416; della legge 23 marzo 1983 n. 77; della legge 10 ottobre 1990 n. 287; della legge 2 gennaio 1991 n. 1; del Dlgs 1° settembre 1993 n. 385; dell'articolo 26 della legge 7 marzo 1996 n. 108; del Dlgs 24 febbraio 1998 n. 58, e delle successive leggi modificative delle precedenti, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi Professionali.</p> <p>2. La Società potrà ricevere dai soci finanziamenti in conto capitale sociale, nonché, dai soci iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che siano titolari di partecipazioni pari almeno al 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, finanziamenti, anche improduttivi di interessi, con obbligo di rimborso (in assenza di espressa previsione essi si intendono gratuiti). La Società potrà essere finanziata dai soci, in conformità con le disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.</p>
---	--

### **Proposta di modifica dell'articolo 15 dello Statuto sociale**

La proposta di modifica e integrazione dell'articolo 15 è finalizzata ad ammettere espressamente la possibilità di nominare una persona giuridica quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società. In particolare, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 dello Statuto sociale attuale, non è prevista la possibilità di nominare quale consigliere di amministrazione una persona giuridica, ma solamente persone fisiche. Come sarà successivamente illustrato agli Azionisti nel corso della presente relazione, in corrispondenza del punto n. 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea, è intenzione della Società procedere alla nomina di una persona giuridica quale nuovo consigliere di amministrazione, in sostituzione di uno dei suoi attuali componenti. Per poter procedere in tal senso, si rende dunque necessario apportare una modifica statutaria all'attuale art. 15, comma 1, inserendo la previsione formale di tale possibilità.

Nella tabella che segue, sono illustrate le modifiche che si propone di apportare al testo dell'articolo 15 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

Testo vigente	Testo proposto
<p align="center"><b>Articolo 15 – Consiglio di Amministrazione</b></p>	<p align="center"><b>Articolo 15 – Consiglio di Amministrazione</b></p>
<p>1. L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, a seconda di quanto deliberato dall'assemblea ordinaria, di cui almeno uno di essi deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 comma 3 del TUF. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e decadenza previste dalla legge.</p>	<p>1. L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, a seconda di quanto deliberato dall'assemblea ordinaria, di cui almeno uno di essi deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 comma 3 del TUF. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e decadenza previste dalla legge.</p>
<p>2. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri componenti un Presidente. A parità di voti risulterà eletto Presidente l'amministratore più anziano di età. Il Consiglio può eleggere anche, ove lo ritenga opportuno, un Vice Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente sono rieleggibili. Il Consiglio nomina un segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.</p>	<p>2. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri componenti un Presidente. A parità di voti risulterà eletto Presidente l'amministratore più anziano di età. Il Consiglio può eleggere anche, ove lo ritenga opportuno, un Vice Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente sono rieleggibili. Il Consiglio nomina un segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.</p>
<p>3. Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire, al suo interno, un Comitato Esecutivo, composto di tre membri, al quale potrà delegare parte delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega.</p>	<p>3. Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire, al suo interno, un Comitato Esecutivo, composto di tre membri, al quale potrà delegare parte delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega.</p>
<p>4. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c., salvo che siano espressamente autorizzati dall'assemblea con voto favorevole di tanti soci rappresentanti 51% (cinquantuno) per cento) del capitale sociale. Non si considera attività concorrenziale quella svolta in favore di società direttamente o indirettamente controllanti, controllate o soggette al comune controllo al quale è</p>	<p>4. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c., salvo che siano espressamente autorizzati dall'assemblea con voto favorevole di tanti soci rappresentanti 51% (cinquantuno) per cento) del capitale sociale. Non si considera attività concorrenziale quella svolta in favore di società direttamente o indirettamente controllanti, controllate o soggette al comune controllo al quale è</p>





sottoposta la Società ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, nn. 1 e 2.

5. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare ai componenti del Consiglio di Amministrazione o al Consiglio di Amministrazione nel suo insieme (che poi provvede a suddividerlo tra gli amministratori), una indennità di fine mandato, una polizza di copertura amministrativa e altri benefits.

6. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Amministratore Delegato, consigliere Delegato con deleghe specifiche, Presidente e Vi-ce Presidente del Consiglio di Amministrazione, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nel rispetto di eventuali limiti che potessero essere stabiliti dalla Assemblea dei Soci.

sottoposta la Società ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, nn. 1 e 2.

5. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare ai componenti del Consiglio di Amministrazione o al Consiglio di Amministrazione nel suo insieme (che poi provvede a suddividerlo tra gli amministratori), una indennità di fine mandato, una polizza di copertura amministrativa e altri benefits.

6. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Amministratore Delegato, consigliere Delegato con deleghe specifiche, Presidente e Vi-ce Presidente del Consiglio di Amministrazione, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nel rispetto di eventuali limiti che potessero essere stabiliti dalla Assemblea dei Soci.

7. E' possibile nominare alla carica di amministratore una o più persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche ("amministratore persona giuridica"), salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società. Ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore. Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell'amministratore sono eseguite nei confronti sia dell'amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea ad approvare le integrazioni e modifiche statutarie sopra descritte, proponendo di assumere le seguenti deliberazioni:

*"L'Assemblea degli azionisti di EdiliziAcrobatica S.p.A., riunita in sede straordinaria, esaminato, discusso e preso atto:*

- *dell'illustrazione del Presidente,*
- *della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno,*

**DELIBERA**

1. *di modificare, ampliandolo, conformemente a quanto indicato nella relazione del Consiglio di Amministrazione l'attuale oggetto sociale, mediante l'inserimento (i) delle attività di pulizia di interni ed esterni, di sanificazione e disinfezione, di giardinaggio e derattizzazione, nonché (ii) delle attività di commercio nazionale ed internazionale, all'ingrosso ed al dettaglio, anche via internet, la fornitura, l'installazione e la posa in opera di dispositivi per la protezione individuale, prodotti per la tutela e l'igiene della persona e dei luoghi pubblici e privati, modificando conseguentemente l'articolo 2 (due) dello Statuto nel seguente nuovo testo:*

**"ARTICOLO 2 - OGGETTO SOCIALE -**

**1. La Società ha per oggetto:**

- *l'esecuzione di lavori edili di costruzione, ristrutturazione, risanamento di immobili civili, industriali, commerciali e rurali, ivi compresi i servizi di pulizia effettuati all'interno di immobili di ogni tipo, la pulizia esterna di edifici, la pulizia specializzata per edifici o altro, le attività di disinfezione e di disinfestazione interna ed esterna di edifici, derattizzazione, giardinaggio, gli scavi e i lavori stradali, costruzione con prefabbricati leggeri e pesanti, con materiali refrattari e isolanti, rivestimenti, impianti elettrici (ivi incluso i ponti radio), impianti idraulici, di condizionamento e riscaldamento, installazione di arredi fissi e mobili, anche con utilizzo di personale che raggiunge i punti di intervento in assenza di tradizionali ponteggi;*
- *la realizzazione delle suddette attività con l'ausilio di tecniche di sicurezza su corda;*
- *la consulenza ed assistenza tecnica nei settori di attività sopra elencati;*
- *la stipulazione di contratti di affiliazione commerciale, franchising, in qualità di franchisor, per le attività sopra indicate;*
- *l'attività di commercio nazionale ed internazionale, all'ingrosso ed al dettaglio, anche via internet, la fornitura, l'installazione e la posa in opera di dispositivi per la protezione individuale, prodotti per la tutela e l'igiene della persona e dei luoghi pubblici e privati;*
- *la formazione professionale del personale da adibire alle attività suddette;*
- *la fornitura ai propri affiliati, nell'ambito dell'affiliazione, ed alle società controllate e collegate, anche a mezzo di terzi, di:*
  - a) *corsi di gestione di impresa;*
  - b) *corsi di formazione tecnica, inclusi quelli in materia di prevenzione e di sicurezza sul lavoro;*
  - c) *corsi di formazione commerciale;*
  - d) *attività di tutoraggio per l'esecuzione dei lavori di edilizia su corda;*
  - e) *attività di tutoraggio per il coordinamento del reparto commerciale dell'affiliato o delle società controllate o collegate;*
- *la fornitura, anche ai propri affiliati ed alle società controllate o collegate, di materiali per l'esecuzione dei lavori, e di attrezzatura per lo svolgimento di lavori edili su corda;*
- *l'installazione e la gestione di siti web e l'attività di web marketing;*



- la concessione di licenze d'uso dei propri marchi e know-how;
- la fornitura di servizi amministrativi e di servizi di elaborazione dati;
- la concessione di licenze d'uso del proprio software gestionale, e la formazione per l'utilizzo di detto software;
- lo svolgimento di ogni attività, anche se non espressamente menzionata, necessaria per lo sviluppo della rete di affiliazione, e per la gestione dei contratti di franchising;
- la ricerca, lo studio e lo sviluppo, nonché la prestazione di servizi di consulenza aziendale, prevalentemente direzionale e strategica, finalizzati al miglioramento della gestione, dell'organizzazione, dei processi, dei prodotti e dei servizi aziendali;
- la progettazione, realizzazione, produzione, commercializzazione e installazione di software, soluzioni gestionali e di Information & Technology, centri di elaborazione dati, reti aziendali, banche dati, servizi di hosting;
- l'ideazione e la realizzazione, attraverso stampa o qualsiasi altro mezzo, di campagne di informazione, pubblicitarie e promozionali; la redazione, l'edizione e la distribuzione di pubblicazioni periodiche, per conto proprio e di terzi; l'ideazione, la realizzazione, la distribuzione di materiale audiovisivo per conto proprio o di terzi; l'organizzazione di convegni, seminari, corsi.

La società inoltre ha per oggetto:

- l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di beni immobili in genere, di aree rurali ed urbane, di complessi edilizi immobiliari, nonché la gestione, l'amministrazione e la progettazione dei suddetti, sia in proprio che per conto terzi.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi (purché per operazioni finalizzate allo sviluppo dell'attività sociale e assumere partecipazioni, anche di controllo, e interessenze in altre società o imprese, sia in Italia che all'estero, purché tali operazioni non siano 2 svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente. Le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966; della legge 7 giugno 1974 n. 216; della legge 6 agosto 1981 n. 416; della legge 23 marzo 1983 n. 77; della legge 10 ottobre 1990 n. 287; della legge 2 gennaio 1991 n. 1; del Dlgs 1° settembre 1993 n. 385; dell'articolo 26 della legge 7 marzo 1996 n. 108; del Dlgs 24 febbraio 1998 n. 58, e delle successive leggi modificative delle precedenti, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi Professionali.

2. La Società potrà ricevere dai soci finanziamenti in conto capitale sociale, nonché, dai soci iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che siano titolari di partecipazioni pari almeno al 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, finanziamenti, anche improduttivi di interessi, con obbligo di rimborso (in assenza di espressa previsione essi si intendono gratuiti). La Società potrà essere finanziata dai soci, in conformità con le disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti."

2. di modificare l'articolo 15 (quindici) dello statuto nel seguente nuovo testo:

---

"ARTICOLO 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

1. L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, a seconda di quanto deliberato dall'assemblea ordinaria, di cui almeno uno di essi deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 comma 3 del TUF. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e decadenza previste dalla legge.

2. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri componenti un Presidente. A parità di voti risulterà eletto Presidente l'amministratore più anziano di età. Il Consiglio può eleggere anche, ove lo ritenga opportuno, un Vice Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente sono rieleggibili. Il Consiglio nomina un segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

3. Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire, al suo interno, un Comitato Esecutivo, composto di tre membri, al quale potrà delegare parte delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega.

4. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c., salvo che siano espressamente autorizzati dall'assemblea con voto favorevole di tanti soci rappresentanti 51% (cinquantuno) per cento) del capitale sociale. Non si considera attività concorrenziale quella svolta in favore di società direttamente o indirettamente controllanti, controllate o soggette al comune controllo al quale è sottoposta la Società ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, nn. 1 e 2.

5. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare ai componenti del Consiglio di Amministrazione o al Consiglio di Amministrazione nel suo insieme (che poi provvede a suddividerlo tra gli amministratori), una indennità di fine mandato, una polizza di copertura amministrativa e altri benefits.

6. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Amministratore Delegato, consigliere Delegato con deleghe specifiche, Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nel rispetto di eventuali limiti che potessero essere stabiliti dalla Assemblea dei Soci.

7. E' possibile nominare alla carica di amministratore una o più persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche ("amministratore persona giuridica"), salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società. Ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore. Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell'amministratore sono eseguite nei confronti sia dell'amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata";

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso in via disgiunta ai Consiglieri di Amministrazione pro tempore, con firma libera e disgiunta e con facoltà di sub-delega per singoli atti o per categorie i atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare completa

*ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, nonché apporti, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese."*

\*\*\*\*

### **3. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2019; delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare la proposta di deliberazione relativa alla destinazione del risultato netto dell'esercizio 2019 della Società. Con riferimento a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ricorda agli Azionisti che l'Assemblea degli Azionisti della Società, riunitasi lo scorso 28 aprile 2020, ha deliberato, *inter alia*, l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 nonché il rinvio ad una futura assemblea, da tenersi entro la fine dell'anno 2020, della delibera in merito alla destinazione degli utili di esercizio della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha avviato, successivamente alla tenuta della predetta Assemblea, con il supporto dei propri consulenti, alcuni approfondimenti per valutare il potenziale impatto rispetto a quanto disposto in merito alla distribuzione di dividendi nei regolamenti dei prestiti obbligazionari «Edilziacrobatica S.p.A. 5% 2017 – 2023» e «Edilziacrobatica S.p.A. 4% 2017 – 2023». In questo senso, il Consiglio di Amministrazione ha avviato discussioni con i sottoscrittori dei prestiti obbligazionari per valutare tali tematiche.

A seguito della conclusione di tali attività di approfondimento, ed avendo ottenuto i consensi necessari dai sottoscrittori dei suddetti prestiti obbligazionari, il Consiglio di Amministrazione ha pertanto valutato positivamente la possibilità di proporre alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazioni:

*"L'Assemblea degli azionisti di EdilziAcrobatica S.p.A., riunita in sede ordinaria, esaminato, discusso e preso atto:*

- *dell'illustrazione del Presidente,*
- *della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno,*

#### **DELIBERA**

##### **1. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2019 di EdilziAcrobatica S.p.A. come segue:**

- *Euro 765.415 a dividendi da distribuire, pari a circa Euro 0,096 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco, in conformità al calendario 2020 AIM Italia, il 31 agosto 2020, data di legittimazione a percepire il dividendo il 1 settembre 2020 e data di pagamento del dividendo il 2 settembre 2020;*
- *la restante parte, pari ad Euro 459.760, per Euro 3.979 alla riserva legale, che con tale accantonamento raggiunge il limite di legge pari al 20% del capitale sociale, e per Euro 455.781 a riserva di utili portati a nuovo;*

##### **2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso in via disgiunta ai Consiglieri di Amministrazione pro tempore, con firma libera e disgiunta e con facoltà di sub-delega per singoli atti o per categorie di atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare completa**



*ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, nonché di apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese."*

\*\*\*\*

**4. Presa d'atto delle dimissioni rassegnate dal consigliere Dott. Riccardo Iovino e integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società mediante la nomina di un nuovo componente e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per procedere all'integrazione del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica mediante la nomina di un nuovo componente e determinazione del relativo compenso, a seguito delle dimissioni dalla carica rassegnate dal consigliere delegato Dott. Riccardo Iovino in data 11 agosto 2020, con efficacia a decorrere dalla data della prossima Assemblea. Tali dimissioni sono state rassegnate nell'ottica di rendere tecnicamente possibile il subentro di Arim Holding S.r.l., di cui il Dott. Riccardo Iovino è amministratore unico.

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Alla nomina del suddetto componente del Consiglio di Amministrazione si procederà a mezzo di deliberazione dell'Assemblea secondo le maggioranze di legge, trattandosi di un caso di mera integrazione del numero di consiglieri e non essendo pertanto previsto il deposito di liste funzionale alla complessiva rinomina dell'organo amministrativo nel suo complesso.

Il consigliere così nominato scadrà insieme a quelli attualmente in carica, vale a dire, come sopra ricordato, alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

Il Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alla sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto sociale a tal fine, ha già informalmente raccolto la disponibilità della società Arim Holding S.r.l. ad accettare la carica di nuovo componente del Consiglio di Amministrazione. L'individuazione di Arim Holding S.r.l. quale candidato ideale per integrare le attuali competenze del consigliere di amministrazione, Dott. Riccardo Iovino, risiede pertanto nell'assicurare al Gruppo piena e totale continuità nella gestione e nel mantenimento delle linee strategiche volte all'internazionalizzazione attualmente perseguite, oltre a garantire maggiore efficienza e un significativo contenimento dei costi per la Società.

Fermo restando quanto sopra illustrato e le motivazioni delle proposte formulate dall'organo amministrativo, Vi ricordiamo che ogni Azionista ha in ogni caso diritto di formulare proposte in merito a quanto sopra. I signori Azionisti che intendano pertanto avanzare proposte di nomina di un nuovo membro dell'organo stesso, sono invitati a presentare in Assemblea le relative candidature accompagnate da: (i) curriculum vitae professionale dei candidati nonché (ii) dichiarazione con la quale i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause d'incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore.

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

*“L’Assemblea degli azionisti di EdilizAcrobatica S.p.A., riunita in sede ordinaria, esaminato, discusso e preso atto:*

- *dell’esposizione del Presidente,*
- *della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno,*
- *della documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale con riferimento ai nuovi consiglieri*

**DELIBERA**

1. *di prendere atto delle dimissioni rassegnate dal consigliere delegato Dott. Riccardo Iovino, e di nominare 1 (uno) nuovo componente del Consiglio di Amministrazione nella persona di:  
- Arim Holding, con sede legale in Firenze, Via Pier Capponi 89, P. Iva, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Firenze 06817050484,  
che resterà in carica sino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, sino alla data dell’Assemblea dei Soci convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022;*
2. *di determinare il compenso lordo annuo del consigliere sopra nominato in complessivi Euro 10.000,00, oltre IVA, spese e contributi di legge, per ciascun esercizio, al pari di ciascuno dei consiglieri precedentemente nominati dall’Assemblea dei Soci in data 28 aprile 2020;*
3. *di demandare, come consentito dalla legge e dallo Statuto sociale, al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, la determinazione degli emolumenti a favore degli amministratori investiti di particolari cariche.*
4. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso in via disgiunta ai Consiglieri di Amministrazione pro tempore, con firma libera e disgiunta e con facoltà di sub-delega per singoli atti o per categorie i atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, nonché di apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l’iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.”*

**\*\*\*\***

5. **Delibera ai sensi dell’art. 2401 del Codice Civile per integrare il Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al quinto ed ultimo punto all’ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per procedere all’integrazione del Collegio Sindacale attualmente in carica mediante la nomina di un nuovo componente e determinazione del relativo compenso, a seguito della mancata accettazione da parte del Dott. Giancarlo Ammannati, riconducibile a motivi personali, della carica di Sindaco supplente della Società.

Vi invitiamo a procedere all’integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di un Sindaco supplente che scadrà insieme con i componenti del Collegio medesimo attualmente in carica. In relazione alla suddetta nomina, l’Assemblea dei Soci sarà chiamata, ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto sociale, a deliberare con le maggioranze di legge sulle candidature presentate dagli Azionisti ai fini della nomina di un Sindaco Supplente.

Ciascun candidato dovrà possedere i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile e dalle previsioni dello Statuto sociale. Le proposte di candidatura potranno essere presentate dagli azionisti legittimati ad intervenire in Assemblea e dovranno essere corredate della documentazione e delle informazioni richieste dallo Statuto e dalla normativa vigente.

Il Collegio Sindacale così integrato – con i compensi di cui alle deliberazioni dell'Assemblea degli Azionisti della Società del 28 aprile 2020 – resterà in carica fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle previsioni di legge e Statuto in materia di composizione, durata, modalità di nomina e remunerazione del Collegio Sindacale, invita l'Assemblea a:

- *Integrare il Collegio Sindacale attraverso la nomina di un nuovo Sindaco supplente;*
- *Determinare il compenso spettante al Sindaco Supplente.*

\*\*\*\*

Genova, 11 agosto 2020

**Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Dott.ssa Simonetta Simoni**





**ANNULATO**

**NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO (STATUTO) DELLA SOCIETA' EDILIZIACROBATICA S.p.A."**

**1. DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

1. È costituita una Società per azioni con la denominazione "EDILIZIACROBATICA S.p.A."
2. La Società ha sede nel comune di Milano.  
L'organo amministrativo può istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (quali succursali, filiali, sedi operative dirette o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) sia sul territorio nazionale che all'estero, nonché trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune in cui la Società ha sede.
3. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050. La Società potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.
4. La proroga del termine non attribuisce il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

**2. OGGETTO SOCIALE**

1. La Società ha per oggetto:
  - l'esecuzione di lavori edili di costruzione, ristrutturazione, risanamento di immobili civili, industriali, commerciali e rurali, ivi compresi i servizi di pulizia effettuati all'interno di immobili di ogni tipo, la pulizia esterna di edifici, la pulizia specializzata per edifici o altro, le attività di disinfezione e di disinfestazione interna ed esterna di edifici, derattizzazione, giardinaggio, gli scavi e i lavori stradali, costruzione con prefabbricati leggeri e pesanti, con materiali refrattari e isolanti, rivestimenti, impianti elettrici (ivi incluso i ponti radio), impianti idraulici, di condizionamento e riscaldamento, installazione di arredi fissi e mobili, anche con utilizzo di personale che raggiunge i punti di intervento in assenza di tradizionali ponteggi;
  - la realizzazione delle suddette attività con l'ausilio di tecniche di sicurezza su corda;
  - la consulenza ed assistenza tecnica nei settori di attività sopra elencati;
  - la stipulazione di contratti di affiliazione commerciale, franchising, in qualità di franchisor, per le attività sopra indicate;
  - l'attività di commercio nazionale ed internazionale, all'ingrosso ed al dettaglio, anche via internet, di dispositivi per la protezione individuale e di prodotti per la tutela e l'igiene della persona e dei luoghi pubblici e privati, nonché l'attività di fornitura, installazione e posa in opera dei medesimi dispositivi e prodotti;
  - la formazione professionale del personale da adibire alle attività suddette;
  - la fornitura ai propri affiliati, nell'ambito dell'affiliazione, ed alle società controllate e collegate, anche a mezzo di terzi, di:
    - a) corsi di gestione di impresa;
    - b) corsi di formazione tecnica, inclusi quelli in materia di prevenzione e di sicurezza sul lavoro;
    - c) corsi di formazione commerciale;
    - d) attività di tutoraggio per l'esecuzione dei lavori di edilizia su corda;
    - e) attività di tutoraggio per il coordinamento del reparto commerciale dell'affiliato o delle società controllate o collegate;
  - la fornitura, anche ai propri affiliati ed alle società controllate o collegate, di materiali per l'esecuzione dei lavori, e di attrezzatura per lo svolgimento di lavori edili su corda;
  - l'installazione e la gestione di siti web e l'attività di web marketing;
  - la concessione di licenze d'uso dei propri marchi e know-how;
  - la fornitura di servizi amministrativi e di servizi di elaborazione dati;

- la concessione di licenze d'uso del proprio software gestionale, e la formazione per l'utilizzo di detto software;
- lo svolgimento di ogni attività, anche se non espressamente menzionata, necessaria per lo sviluppo della rete di affiliazione, e per la gestione dei contratti di franchising;
- la ricerca, lo studio e lo sviluppo, nonché la prestazione di servizi di consulenza aziendale, prevalentemente direzionale e strategica, finalizzati al miglioramento della gestione, dell'organizzazione, dei processi, dei prodotti e dei servizi aziendali;
- la progettazione, realizzazione, produzione, commercializzazione e installazione di software, soluzioni gestionali e di Information & Technology, centri di elaborazione dati, reti aziendali, banche dati, servizi di hosting;
- l'ideazione e la realizzazione, attraverso stampa o qualsiasi altro mezzo, di campagne di informazione, pubblicitarie e promozionali; la redazione, l'edizione e la distribuzione di pubblicazioni periodiche, per conto proprio e di terzi; l'ideazione, la realizzazione, la distribuzione di materiale audiovisivo per conto proprio o di terzi; l'organizzazione di convegni, seminari, corsi.

La società inoltre ha per oggetto:

- l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di beni immobili in genere, di aree rurali ed urbane, di complessi edilizi immobiliari, nonché la gestione, l'amministrazione e la progettazione dei suddetti, sia in proprio che per conto terzi.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi (purché per operazioni finalizzate allo sviluppo dell'attività sociale e assumere partecipazioni, anche di controllo, e interessenze in altre società o imprese, sia in Italia che all'estero, purché tali operazioni non siano state svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente. Le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966; della legge 7 giugno 1974 n. 216; della legge 6 agosto 1981 n. 416; della legge 23 marzo 1983 n. 77; della legge 10 ottobre 1990 n. 287; della legge 2 gennaio 1991 n. 1; del Dlgs 1° settembre 1993 n. 385; dell'articolo 26 della legge 7 marzo 1996 n. 108; del Dlgs 24 febbraio 1998 n. 58, e delle successive leggi modificative delle precedenti, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi Professionali.

2. La Società potrà ricevere dai soci finanziamenti in conto capitale sociale, nonché, dai soci iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che siano titolari di partecipazioni pari almeno al 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, finanziamenti, anche improduttivi di interessi, con obbligo di rimborso (in assenza di espressa previsione essi si intendono gratuiti). La Società potrà essere finanziata dai soci, in conformità con le disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

### 3. CAPITALE - CONFERIMENTI

1. Il capitale sociale è di Euro 792.423,7 (settecentonovantaduemilaquattrocentoventitre/70) ed è suddiviso in 7.924.237 (settemilioninovecentoventiquattromiladuecentotrentasette) azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale.

2. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o del Gruppo, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del codice civile.



3. L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

4. L'assemblea straordinaria in data 26 luglio 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi 3.800.000,00 (tremilioniottocentomila virgola zero) mediante emissione di massime n. 651.750 (seicentocinquantomilasettecentocinquanta) Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, a godimento regolare, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei Warrant, la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 ottobre 2021. Si segnala che in virtù della predetta delibera sono stati emessi n. 431.332 Warrant EDAC S.p.a., e che dopo la sottoscrizione delle azioni di compendio nel primo periodo di esercizio dei warrants, residuano n.232.295 warrants.

5. Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge.

6. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

7. I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

8. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

#### 4. AZIONI

1. Le azioni ordinarie sono nominative e liberamente trasferibili; ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente.

2. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.


3. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.

58 come successivamente modificato ("TUF") con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia")

4. La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi.

#### 5. PARTECIPAZIONI RILEVANTI

1. Per tutto il periodo in cui le azioni ordinarie siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia (e finché non sia intervenuta la revoca delle negoziazioni), gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne



comunicazione alla Società del "Cambiamento Sostanziale", così come definito nel regolamento emittenti AIM Italia pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. come di volta in volta integrato e modificato (il "Regolamento Emittenti AIM Italia"), relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società.

2. La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata, nei termini e con le modalità stabiliti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

3. La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un "Cambiamento Sostanziale" comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni o strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione. Le deliberazioni assembleari adottate con il voto determinante delle azioni o degli strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione sono impugnabili a norma dell'art.2377 C.C.

4. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

#### 6. OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO

1. A partire dal momento in cui, e sino a quando, le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, limitatamente agli articoli 106 e 109 del TUF (la "Disciplina Richiamata"). La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

2. Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato 'Panel', istituito da Borsa Italiana S.p.A. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.

3. Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

4. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.

5. Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A.

6. I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

7. La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana S.p.A.

8. Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.

9. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

#### 7. DIRITTI DEI SOCI

1. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

2. Con decisione dei soci assunta con la maggioranza del 51% (cinquantuno) per cento) del capitale sociale e nei limiti consentiti dalla legge, possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi, sia amministrativi che patrimoniali, anche per quanto concerne la partecipazione alle perdite. Tali diritti possono essere modificati con decisione dei soci rappresentanti 51% (cinquantuno) del capitale sociale.

#### 8. RECESSO DEL SOCIO

1. Il socio può esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

2. Il recesso può essere esercitato per tutta o parte della partecipazione del socio recedente.

3. Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento diretta al consiglio di amministrazione.

4. La raccomandata dovrà essere spedita entro quindici giorni dal giorno in cui è stata iscritta nel Registro delle Imprese la deliberazione assembleare che legittima il recesso ovvero entro trenta giorni dal giorno in cui il socio recedente dimostri di essere venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso se è diverso da una deliberazione.

5. Gli amministratori dovranno comunicare agli altri soci, ed annotare senza indugio nel libro dei soci, l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

6. Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della società nel quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta la comunicazione raccomandata AR inviata dal socio recedente a norma del secondo capoverso del presente articolo.

7. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni la Società abbia revocato la delibera che legittima il diritto di recesso, ovvero se è stato deliberato lo scioglimento della Società.

#### 9. OBBLIGAZIONI

1. La società può emettere obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle condizioni tempo per tempo vigenti.

2. L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dagli amministratori. L'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dalla assemblea straordinaria.



## 10. ASSEMBLEA DEI SOCI. COMPETENZE - DIRITTO DI VOTO

1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria e delibera sulle materie ad essa riservate inderogabilmente dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, ivi incluso, per quanto applicabile, il Regolamento Emittenti AIM Italia.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo, la determinazione del loro compenso, la proposizione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, la determinazione del loro compenso, la proposizione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- c) le modificazioni dello statuto;
- d) la fusione e la scissione, anche nelle ipotesi delle quali agli artt. 2505 e 2505-bis del Codice civile;
- e) è soggetto ad autorizzazione dell'assemblea ordinaria il conferimento di aziende o rami di azienda;
- f) la liquidazione della Società e la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) la proposta di ammissione a procedure concorsuali.

3. Il voto del socio vale in misura del numero di azioni detenute, salvi i casi di categorie di azioni con diritti di voto diversi.

4. Qualora le azioni ordinarie della Società siano ammesse alle negoziazioni nell'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del Codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle ipotesi previste e disciplinate dal Regolamento AIM Italia.

5. L'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di deliberare che per legge spettano all'Assemblea, di cui all'articolo 16 (Consiglio di Amministrazione) del presente Statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

## 11. ASSEMBLEA DEI SOCI. PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE ASSEMBLEARE

1. Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364 primo comma numero 5 c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- a. acquisizione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- b. cessione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- c. revoca dell'ammissione a quotazione sull'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale delle azioni della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Resta inteso che la revoca dell'ammissione alle negoziazioni non dovrà essere preventivamente approvata dall'assemblea ordinaria in caso di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

## 12. ASSEMBLEA DEI SOCI. CONVOCAZIONE

~~1. L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci (salvo il diritto di recesso), ancorché non intervenuti o dissenzienti.~~

2. L'assemblea è convocata, presso la sede o in altro luogo purché in Italia, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni prima della data

stabilita per l'assemblea, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "il Sole 24 Ore" oppure "MF-Milano e Finanza". L'avviso è altresì pubblicato sul sito internet della Società.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione possono essere previste per altri giorni anche adunanze successive, qualora le precedenti vadano deserte.

In mancanza di convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando ad essa partecipano anche per teleconferenza l'intero capitale sociale, la maggioranza degli Amministratori in carica e dei Sindaci effettivi; tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ricorrendo quanto previsto dall'art. 2364 secondo comma del Codice civile, nel termine di centottanta giorni.

L'assemblea dovrà essere convocata dall'Organo Amministrativo su domanda di uno o più soci rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale i quali comunicheranno i punti che essi desidereranno inserire nell'ordine del giorno, salvo non si tratti di argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea è inoltre convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

La convocazione dell'Assemblea deve altresì essere fatta, senza ritardo, quando ne viene fatta richiesta ai sensi di legge e di Statuto.

#### 13. ASSEMBLEA DEI SOCI. INTEGRAZIONE E DOMANDE SULL'ORDINE DEL GIORNO

1. I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

2. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione.

3. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

4. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

5. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

#### 14. ASSEMBLEA DEI SOCI. INTERVENTO E VOTO

1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci a cui spetta il diritto di voto. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona a norma dell'articolo 2372 del Codice Civile, ma con delega conferita soltanto per ogni singola assemblea.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.

Le assemblee potranno essere tenute anche in video o teleconferenza, in modo

da collegare in tempo reale il luogo ove si trova la presidenza dell'assemblea e gli altri luoghi ove sono presenti alcuni o tutti i soci, gli Amministratori e i membri del Collegio Sindacale.

Il Presidente dell'assemblea, per ogni sede periferica, potrà avvalersi di un segretario e, nel caso con l'ausilio di quest'ultimo, provvederà a:

- a. accertare l'identità e la legittimazione di coloro che sono intervenuti nelle sedi periferiche;
- b. disporre che in ogni luogo audio o video collegato sia predisposto il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;
- c. verificare che sia consentita agli intervenuti per teleconferenza, e dai medesimi confermata, una corretta percezione simultanea dello svolgimento dei lavori assembleari e la conoscenza della relativa documentazione, ed altresì la partecipazione in tempo reale alla trattazione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d. dare immediata comunicazione degli adempimenti compiuti al Presidente, il quale poi riferirà all'assemblea e ne darà atto nel verbale.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo dove si trova il Presidente il quale, coll'assistenza del segretario, provvederà a verbalizzare lo svolgimento della riunione, facendo menzione del collegamento in video o teleconferenza e documentando anche i fatti avvenuti nelle sedi periferiche.

2. Qualora il collegamento in video-teleconferenza tra i diversi luoghi ove si tiene l'assemblea non potesse essere realizzato per motivi tecnici, l'assemblea non potrà validamente svolgersi in quanto non risulterà validamente costituita. Nell'ipotesi in cui il collegamento venisse ad interrompersi quando l'assemblea è già validamente costituita, il Presidente sospenderà la riunione fino ad un massimo di sessanta minuti, trascorsi i quali procederà a sciogliere l'assemblea che sarà nuovamente convocata, fermo restando le delibere già validamente adottate. Dal verbale assembleare dovranno comunque risultare tali circostanze, nonché le decisioni adottate dal Presidente e comunicate anche alle persone riunite nelle sedi periferiche.

3. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora essi siano presenti nel luogo della convocazione, in mancanza di che l'assemblea elegge il proprio presidente.

Il Presidente dell'assemblea esercita i poteri di cui all'articolo 2371 del Codice Civile.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale redatto e sottoscritto a norma dell'articolo 2375 del Codice Civile.

Nei casi previsti dalla legge, e quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

4. L'Assemblea ordinaria, in prima e in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti la proposta si ritiene respinta, fermo il disposto dell'art. 2369 comma 4 c.c. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 5, l'assemblea straordinaria, e in particolare l'assemblea convocata per le delibere di cui all'art. 7.2 lett. d) (modificazioni dello statuto), lett. e) (fusione e scissione, ma con espressa esclusione dei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis c.c.), lett. g) (liquidazione della Società, nomina dei liquidatori e criteri di svolgimento della liquidazione), lett. h) (proposta di ammissione a procedure concorsuali), tanto in prima quanto in seconda convocazione delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio e per delega, almeno 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

## 15. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di

Amministrazione composta da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, a seconda di quanto deliberato dall'assemblea ordinaria, di cui almeno uno di essi deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 comma 3 del TUF. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e decadenza previste dalla legge.

2. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri componenti un Presidente. A parità di voti risulterà eletto Presidente l'amministratore più anziano di età. Il Consiglio può eleggere anche, ove lo ritenga opportuno, un Vice Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente sono rieleggibili. Il Consiglio nomina un segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

3. Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire, al suo interno, un Comitato Esecutivo, composto di tre membri, al quale potrà delegare parte delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega.

4. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c., salvo che siano espressamente autorizzati dall'assemblea con voto favorevole di tanti soci rappresentanti 51% (cinquantuno) per cento) del capitale sociale. Non si considera attività concorrenziale quella svolta in favore di società direttamente o indirettamente controllanti, controllate o soggette al comune controllo al quale è sottoposta la Società ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, nn. 1 e 2.

5. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare ai componenti del Consiglio di Amministrazione o al Consiglio di Amministrazione nel suo insieme (che poi provvede a suddividerlo tra gli amministratori), una indennità di fine mandato, una polizza di copertura amministrativa e altri benefits.

6. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Amministratore Delegato, consigliere Delegato con deleghe specifiche, Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nel rispetto di eventuali limiti che potessero essere stabiliti dalla Assemblea dei Soci.

7. E' possibile nominare alla carica di amministratore una o più persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche ("amministratore persona giuridica"), salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società. Ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore. Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell'amministratore sono eseguite nei confronti sia dell'amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata.

#### 16. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un Amministratore, presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

2. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente nel luogo designato dall'avviso di convocazione che dovrà essere inviato a tutti i



Consiglieri e componenti effettivi del Collegio Sindacale mediante raccomandata o fax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore con convocazione fatta a mezzo telegramma, telex o telefax o posta elettronica. In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri e Sindaci effettivi in carica ovvero sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e gli assenti siano stati preventivamente ed adeguatamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.

3. È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

4. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza dei voti presenti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

5. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta; esso ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per lo svolgimento di tutte le attività costituenti l'oggetto sociale o strumentali allo stesso, esclusi soltanto quelle che la legge, il presente statuto riservano alla decisione dei soci o i regolamenti, incluso il Regolamento Emittenti AIM Italia.

6. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi, fra le altre facoltà, quelle di acquistare, vendere e permutare immobili, conferirli in altre società costituite o costituende, costituire, modificare ed estinguere diritti reali e di garanzia, assumere finanziamenti, rilasciare avalli, fidejussioni, garanzie - alle condizioni di cui all'art.2 del presente statuto

- e assumere partecipazioni ed interessenze, acconsentire a iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato.

7. Il Consiglio potrà altresì, in luogo dell'assemblea, deliberare in merito agli adeguamenti dello statuto a disposizioni legislative inderogabili. In tali casi, le decisioni devono essere adottate con deliberazione da far constare mediante verbale redatto da notaio per atto pubblico.

#### 17. NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1. L'assemblea ordinaria, prima di procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, determina il numero e la durata in carica dei componenti.

2. Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

3. Le liste devono contenere almeno 1 (un) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

4. Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno

7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

5. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

6. Un socio non può presentare, né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

7. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

8. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

9. Alle elezioni degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono:

a) In caso di presentazione di più di una lista:

a.i. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno;

a.ii. Dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un amministratore, ossia colui il quale nell'ambito di tale lista era indicato per primo.

b) In caso di presentazione di una sola lista: l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano nominati gli amministratori elencati in ordine progressivo fino al raggiungimento del numero totale dei componenti da eleggere.

c) Qualora nessuna lista, oltre alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia conseguito una percentuale di voti validi almeno pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, allora, in tal caso, in deroga alla precedente lettera a) del presente articolo 18.9, risultano nominati gli amministratori di cui alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti elencati in ordine progressivo fino al raggiungimento del numero totale dei componenti da eleggere.

d) In caso di parità di voti tra liste si procede ad una votazione da parte dell'assemblea, senza applicazione del meccanismo del voto di lista e risultano nominati i candidati che ottengano la maggioranza dei voti.

e) Nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

10. Qualora a seguito delle elezioni con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza, il candidato non indipendente eletto come ultimo o, in caso di più liste, come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto, ed in caso di liste, appartenente alla lista che ha riportato il

maggior numero di voti.

11. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, pertanto, qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli mediante il sistema di cooptazione con soggetti iscritti nella medesima lista che aveva ottenuto il maggior numero di voti o, qualora ciò non sia possibile, con soggetti non appartenenti alla predetta lista, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati rimangono in carica fino alla successiva assemblea che provvede alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora i soggetti cooptati non presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui al presente articolo - provvede alla sostituzione secondo le maggioranze di legge.

12. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

13. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

14. Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

15. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

#### **18. FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE**

1. La rappresentanza della Società è attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio, ogniquale volta non sia deliberato diversamente.

2. L'Organo Amministrativo è autorizzato a nominare Direttori, Condirettori, Vicedirettori, Procuratori ed anche a delegare loro la firma sociale con quelle mansioni, cauzioni, retribuzioni, interessenze e restrizioni che riterrà opportune.

3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi componenti uno o più Amministratori Delegati determinandone i poteri e le facoltà, i quali avranno anche la legale rappresentanza nei limiti dei poteri delegati. Non potranno comunque essere delegate le attribuzioni previste dall'articolo 2381 comma 4 del Codice civile.

4. Ai direttori generali, in relazione ai compiti loro affidati, si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

#### **19. COLLEGIO SINDACALE**

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale nomina anche il Presidente nel rispetto delle disposizioni di legge. Esso può riunirsi anche in audio o video conferenza.

~~2. Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza dei sindaci sono~~  
regolate dalla legge.

3. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, essi sono rieleggibili.

4. Ai Sindaci è attribuita una retribuzione annua fissata dall'assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

5. Il Collegio Sindacale deve esercitare le proprie funzioni e attribuzioni in conformità alle disposizioni dell'articolo 2403 del Codice Civile.

#### 20. REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora le azioni o altri strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società siano negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, la revisione legale dei conti deve essere esercitata da una società di revisione iscritta all'albo speciale previste dalla normativa vigente.

2. L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha la durata stabilita dalla legge.

#### 21. BILANCIO ED UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio di esercizio con l'osservanza delle disposizioni di legge in materia e lo sottopone all'approvazione dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centottanta giorni ove ricorra quanto previsto dall'articolo 2364, secondo comma del Codice Civile.

2. Gli utili netti risultanti dal bilancio di esercizio sono ripartiti come segue:

a. il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale a norma dell'articolo 2430 del Codice Civile, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b. il residuo ai soci in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, e con l'osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 2433 del Codice Civile.

3. Il pagamento degli utili è effettuato presso le casse designate dall'Organo Amministrativo a decorrere dal giorno annualmente fissato dall'Organo stesso.

Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della Società.

#### 22. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'assemblea stabilisce i criteri e le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

#### 23. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia, fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovesse sorgere fra i soci ed i loro eredi e la Società, ivi espressamente comprese quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, e le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci sarà rimessa - ove possa formare oggetto di compromesso - al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, che dovrà giudicare ritualmente e secondo diritto, e che deciderà a maggioranza.

Gli arbitri saranno nominati dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati del luogo ove la Società ha la sua sede legale, entro trenta giorni dal deposito



dell'istanza di nomina a cura della parte più diligente; in mancanza di nomina entro tale termine, gli arbitri saranno nominati dal Presidente della Corte d'Appello competente per il luogo dove la Società ha la sua sede legale. Il collegio arbitrale nomina il proprio presidente.

#### 24. FORO COMPETENTE


1. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza di affari sociali o relativa alla interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente in via esclusiva il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

#### 25. RINVIO

1. Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.



Copia conforme all'originale, firmato a norma di legge, contenuta in n° Quarantatré fasciate, che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  
Genova, 7 settembre 2020



The image shows a handwritten signature in black ink, which is partially obscured by a circular notary seal. The seal contains the text "ALESSANDRO DI GUSTAVO NOTARIO" and "GENOVA".